

(merce franca in stazione)

Cereali e derivati

Fumento nuovo	al Q.le da L. 29,— a L. 29,25	
»	» —,— » —,—	
Farina	» 30,— » 31,—	
Fiore	» 37,50 » 38,—	
Crusca	» 17,— » 18,—	
Pane comune	» 35,— » 37,—	
Pasta da minestra	» 40,— » 55,—	
Granturco nostrano	» 21,25 » 21,50	
» estero	» 19,50 » 20,50	
Risone	» 23,50 » 23,50	
Riso lavorato	» 33,— » 55,—	
Orzolo	» 21,50 » 22,50	
Orzo da caffè	» 35,50 » 38,—	
Segala	» —,— » —,—	
Avena nostrana	» 24,50 » 25,50	
» napoletana	» —,— » —,—	

Legumi

Fagioli bianchi	al Q.le da L. 36,— a L. 37,—	
» colorati	» 33,— » 34,50	
Cece bianco	» 30,— » 31,—	
» rosso	» 28,50 » 29,—	
Lenticchie	» 33,— » 34,—	
Fave	» 25,— » 26,—	
Milio	» 32,— » 33,—	
Panico	» 35,— » 36,—	
Melica	» 14,— » 15,—	
Lupini	» —,— » —,—	
Cicerchia	» 22,— » 23,—	
Coriandoli	» 60,— » 65,—	
Veccia	» 24,— » 24,50	

Semi

Trifoglio	al Q.le da L. 150,— a L. 170,—	
Lupinella nostrana	» 150,— » 160,—	
» estera	» 110,— » 125,—	
Medica	» 50,— » 130,—	
Sulla	» 280,— » 310,—	
Fieno greco	» 23,— » 24,—	
Canapa da semenza	» 66,— » 70,—	
Seme di lino	» 45,— » 48,—	
Semi di zucca	» 65,— » 75,—	
Anici nostrani	» 110,— » 115,—	

Foraggi

Fieno	al Q.le da L. 5,50 a L. 8,50	
Paglia di grano	» 4,50 » 5,—	
» di riso	» 3,— » 4,25	

Vini

Vino nero nostrano	al Q.le da L. 35,— a L. 55,—	
» bianco	» 25,— » 40,—	
» meridionale	» 48,— » 50,—	

Frutta

Mele fresche	al Q.le da L. 20,— a L. 35,—	
Agrumi	al mille » 15,— » 18,—	
Fichi secchi	al Q.le » 28,— » 38,—	
Castagne fresche	» 25,— » 26,—	
» secche	» 31,— » 32,—	
Farina di castagno	» 34,— » 35,—	
Carubba	» 18,— » 22,—	
Amadorle vestite	» 58,— » 60,—	
Amadorle senza guscio	» 280,— » 285,—	

Noci	al Q.le da L. 70,— a L. 75,—	
Pomodori	» 25,— » 35,—	
Conserva	al Kg. » —,— » —,—	
Patate	al Q.le » 10,— » 12,—	
Trifolia bianca	al Kg. » 7,— » 8,—	
» nera	» 5,— » 6,—	

Latticini

Latte	al litro da L. —,20 a L. —,20	
Burro	al Kg. » 2,80 » 3,10	
Formaggio nostrano fresco	» 1,15 » 1,20	
» secco	» 2,25 » 2,40	
» parmigiano	» 2,— » 2,80	
Mental Svizzero	» 2,30 » 2,45	
» Nazion. (staz. part.)	» 2,05 » 2,10	

Carni

Pollame vivo	al Kg. da L. 1,50 a L. 1,60	
» morto	» 2,20 » 2,30	
Colombi	al paio » 1,60 » 1,70	
Ova	al mille » 110,— » 115,—	
Bovi	al Q.le » 190,— » 200,—	
Vacche	» 180,— » 190,—	
Vitelli di latte	» 120,— » 145,—	
Suini da Kg. 150 a 200	» 120,— » 125,—	
» oltre i 200 Kg.	» 125,— » 130,—	
» peso morto	» 145,— » —,—	
Lardo	» 142,— » 145,—	

Salumi

Baccalà	al Q.le da L. 66,— a L. 80,—	
Arringhe	al barile » 28,— » 32,—	
Sardelle (al barile da Kg. 60)	» 25,— » 55,—	
Tonno (in latte)	al Kg. » 2,25 » 2,60	

Coloniali

Zucchero raffinato	al Q.le da L. 145,— a L. 155,—	
Caffè Moca	» 365,— » 380,—	
» Portorico	» 340,— » 350,—	
» Sandomingo	» 310,— » 320,—	
» Santos	» 305,— » 315,—	

Miele

Miele torchiato	al Q.le da L. 80,— a L. 90,—	
» centrifugato	» 100,— » 110,—	
Cera vergine	» 315,— » 325,—	

Oli, petroli, candele ecc.

Olio di olivo	al Q.le da L. 150,— a L. 230,—	
» di lino	» 135,— » 145,—	
Petrolio per cassa	» 10,50 » 12,50	
Candele steariche	» 90,— » 125,—	
Saponi da bucato	» 30,— » 70,—	

Combustibili

Legna in ciocchi	al Q.le da L. 3,50 a L. 4,—	
» in fascine	» 4,— » 4,50	
Carbone di legna	» 12,— » 12,50	
» minerale	» 3,90 » 5,—	
Coke	» 5,70 » 6,—	

Seta e Canapa

Bozzolo tale e quale	al Kg. da L. 8,— a L. 9,—	
» depurato	» 8,50 » 9,25	
Canapa greggia	al qle » 120,— » 130,—	
Lino	» —,— » —,—	

BOLLETTINO

della

Camera di Commercio e Industria
IN FORLÌATTI DELLA CAMERA — MERCURIALI
NOTIZIE ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLE INDUSTRIE
SI PUBBLICA DUE VOLTE AL MESE

GLI ABBONAMENTI ED INSERZIONI

si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento Tipografico G. B. Croppi Via Nino Bixio N. 3.

ABBONAMENTO

Anno (anticipato)	L. 1,00
Semestre id.	» 0,50
Un numero separato	Cent. 05
Arretrato	» 10

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1,— per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4,— per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

Ammissione di campioni in esenzione
di dazio negli Stati Uniti

Il Dipartimento federale americano del Tesoro ha emanato la seguente decisione N. 32082:

“ In vista delle numerose questioni, a cui diede luogo l'interpretazione della “ Treasury Decision „ n. 31771, del 25 luglio 1911, relativa all'ammissione dei campioni in esenzione di dazio, si ritiene necessario di definire più specificatamente lo scopo della predetta “ Decision „ Tale “ Decision „ non deve essere intesa nel senso ch'essa permetta l'ammissione in esenzione da dazio di articoli adatti all'uso o alla vendita come mercanzie, nelle condizioni in cui vengono importati.

“ I pezzi di panno, le frangie, i merletti, i ricami, le tappezzerie, ed ogni altro genere di tessuti, non eccedenti in dimensioni i campioni in uso nel commercio, possono essere ammessi in esenzione da dazio, indipendentemente dal loro valore commerciale.

“ I campioni di tessuti che eccedono le dimensioni qui sotto indicate, saranno soggetti a dazio come tessuti commerciabili:

“ Stoffa di lana per abiti da signora: 36 inches di lunghezza.

“ Stoffa di lana per vestiti da uomo, se

“ non adatta per gilet: 27 inches in lunghezza.

“ Stoffa di lana adatta per gilet: 18 inches di lunghezza.

“ Tessuti semplici di cotone e di lino: 36 inches in lunghezza.

“ Tessuti di seta di ogni specie: 18 inches in lunghezza.

“ (I tessuti di seta da taglio, in piccoli lotti assortiti, importati coll' evidente scopo di servire da campioni, possono ammettersi in esenzione da dazio, purchè non superino 27 inches in lunghezza).

“ Guarnizioni e intrecci di seta: 12 inches in lunghezza.

“ Tappeti: 1 1/4 yards in lunghezza. Ogni tappeto-campione deve essere tagliato in modo tale da non esser più adatto all'uso.

“ Tappezzerie: 80 centimetri per 140 centimetri.

“ Velluti, non tagliati diagonalmente, felpe (“ plushes „) e fodere: 18 inches in lunghezza.

“ Ogni altro tessuto semplice, non menzionato più sopra: 36 inches in lunghezza.

“ Tutti gli articoli, adatti all'uso o alla vendita come mercanzie, non dovranno ammettersi in esenzione da dazio come campioni se non tagliati o bucati, oppure stampati o marcati, visibilmente e indelebilmente, colla parola “ Sample „ (campione), in maniera

“ tale da impedirne l'uso o la vendita come mercanzie.

“ Tutti gli articoli adatti all'uso o alla vendita, non tagliati o marcati nel modo indicato più sopra, saranno soggetti a dazio come mercanzie.

“ I vini, gli spiriti, i liquori ed altri liquidi saranno soggetti a dazio, senza riguardo alcuno alla grandezza dei recipienti che li contengono.

“ Gli articoli importati per essere distribuiti gratuitamente a titolo di réclame piuttosto che come campioni, se adatti all'uso e alla vendita, saranno soggetti a dazio.

“ Gli articoli che dal perito doganale saranno considerati come campioni, inadatti all'uso o alla vendita come mercanzie, saranno ammessi in esenzione da dazio, anche se per gli stessi è stato dichiarato un prezzo d'acquisto. „

UOVA

In *Germania*. — Si constata nel « *Moniteur Officiel du Commerce* » che la Germania, a causa della diminuita produzione agraria e dell'aumento di popolazione, è divenuta tributaria dell'estero pel commercio delle uova. Ciò specialmente si verifica nel Baden, ove attualmente i prezzi delle uova tendono a superare quelli di fin d'anno e della primavera.

Nel *Regno Unito* — Il mercato ha luogo ogni lunedì, a meno che il lunedì cada nel giorno di Natale od altro giorno festivo; nel qual caso ha luogo il giorno seguente, ovvero in altro giorno da stabilirsi dall'apposito Comitato.

Le domeniche, il venerdì santo, il giorno di Natale e le feste prescritte dalla Legge per le Banche (il primo lunedì dopo Pasqua, il primo lunedì dopo Pentecoste, ed il primo lunedì d'Agosto), non sono considerati come giorni feriali.

Nell'anzidetto mercato ogni compratore può fare i propri acquisti personalmente o mediante un Agente autorizzato, il cui nome ed il cui indirizzo devono essere dallo stesso compratore notificati per iscritto all'apposito Ufficio della Società Anonima del mercato delle uova

in Londra (London Egg Market, Limited-Hop Exchange S. E.). Tale Agente ha facoltà di comperare nel mercato, impegnando il suo principale relativamente agli acquisti ch'egli vi fa. Il contratto di vendita accettato dall'Agente è impegnativo pel suo principale, il quale è legalmente responsabile, come se avesse firmato di proprio pugno il contratto di vendita (sale note). La suddetta facoltà accordata all'Agente, resta in vigore sino a che il principale non comunichi per iscritto, all'Ufficio ricordato, la revoca del mandato.

I prezzi correnti fatti sul mercato nel giorno di lunedì, rimangono in vigore sino al mezzo-giorno del giovedì seguente. Le merci vendute od arrivate dopo tale ora, sono soggette alle quotazioni del lunedì successivo, a meno che non si sia stabilito diversamente fra le parti.

Non si segue la norma suesposta per le merci vendute prima di giovedì, se nel lunedì successivo si verifica un rialzo nei prezzi correnti del mercato.

I pagamenti si fanno a 7 giorni dalla data della fattura, con uno sconto di due pence per ogni lira sterlina.

La locuzione cento hundred (oppure great hundred) significa 100.

Sopra ogni cassa è concesso un abbuono di 1/2 p. cento uova (cioè 50 uova), per compensare le uova rotte o guaste. Ecco pertanto come si fatturerebbero 100 casse di 1380 uova ciascuna:

N. 100 casse da 1380 uova . . 1150 hundred
Abbuono di 1/2 hundred per cassa 50 „
1100 hundred

che a 9 scellini fanno L.st. 495.

Non si segue tale norma per le vendite fatte a tanto per cassa. Le uova vendute a tanto per cassa si considerano vendute con tutti i loro difetti (a meno che non sia stabilito diversamente).

In ogni caso, qualunque reclamo deve esser fatto entro tre giorni dalla data della vendita; ma se il contratto è fatto per merci in arrivo, il diritto di reclamo è esteso a tre giorni dall'arrivo della merce alla stazione ferroviaria, alla banchina, od ai « doks ». Non è ammissibile e non ha valore legale, il reclamo fatto oltre tal limite di tempo.

Contemporaneamente al reclamo il compratore deve invitare il venditore a procedere a regolare ispezione della merce contestata.

Se non si è stabilito diversamente, le merci si intendono vendute alla stazione ferroviaria, alla banchina od ai « doks » in Londra (la merce viaggia cioè a spese e per conto e rischio dello speditore).

A partire dal secondo giorno di vendita, le merci restano a rischio e pericolo del compratore. Se le merci non sono giunte al momento della vendita, esse saranno a rischio del compratore dopo due giorni dall'arrivo.

Nel caso di inadempimento del contratto, ciascuna parte ha diritto di ricomperare o di rivendere (secondo il caso), sia pubblicamente, sia privatamente, durante i 7 giorni successivi. La perdita accertata in seguito a tale ricompera o rivendita, dovrà essere indennizzata dalla parte in colpa a richiesta dell'altra parte, ed il relativo ammontare potrà essere esatto come debito liquido.

Il venditore ha diritto di rivendere le merci da lui vendute, e che non gli siano state pagate in conformità del contratto di vendita, quando e come gli sembrerà conveniente.

Egli ha pure il diritto di applicare i proventi della suddetta rivendita al pagamento di quanto gli era dovuto per le medesime, e di ripetere la differenza eventuale come debito liquido.

Nessuna responsabilità incombe al venditore per tale rivendita, a meno che risulti, in caso di controversia, che egli vende arbitrariamente le dette merci ad un prezzo inferiore a quello che poteva ottenere con diligenza ragionevole.

Importazione di carni e di carne preparata nella Svizzera

Il Consiglio Federale della Confederazione Elvetica, ha recentemente deliberato alcune modificazioni alla Ordinanza da esso emanata il 29 Gennaio 1909, sul controllo alla frontiera delle carni e delle preparazioni di carne importate nella Svizzera.

Tali modificazioni si possono riassumere nel modo seguente:

1.° Abrogate tutte le disposizioni che limitano l'importazione delle salsiccie: in avvenire possono essere ammesse alla importazione tutte le salsiccie od i salumi preparati con carne d'animali delle specie bovina, ovina, caprina e porcina se, secondo il giudizio competente del Veterinario di confine, sono sani, cioè atti al consumo, e la loro composizione offre garanzia che conserveranno tale qualità sino al luogo di destinazione;

2.° Per le carni preparate si dovrà d'ora innanzi stabilire semplicemente:

a) Che sono in perfetto stato di conservazione;

b) Che non contengono sostanze conservatrici all'infuori del sale da cucina, dello zucchero, o di piccole quantità di salnitro puro;

c) Che non contengono materie coloranti estranee, neppure negli involucri di salsiccie.

Inoltre le salsiccie ed i salumi non devono contenere fecola, farina, pane, patate, albumina, nè altre sostanze aventi per iscopo di legare la pasta;

3.° Per gli invii di carne e di composti di diversi generi di carne, provenienti dallo stesso stesso speditore e diretti allo stesso destinatario, non si richiederà che un solo certificato di origine e non si rilascerà che una sola carta di passo. Tanto il certificato d'origine quanto la carta di passo dovranno contenere indicazioni esatte sul peso e sul numero dei diversi generi di carne;

4.° A cominciare dal 1° Gennaio 1912 la tassa per la visita della carne e delle preparazioni di carne sarà di Franchi uno per gli invii fino a 100 Kg., ed oltre questo peso di Franchi uno ogni 100 Kg., anzichè di Franchi 1,50 come è stata fino ad ora;

5.° A cominciare dal 1° Gennaio 1912 si riscoteranno per la visita le seguenti tasse:

1.° Per carni e carne;

a) Invii di peso inferiore a 100 Kg., Franchi 0,50;

b) Invii di 100 Kg. ed oltre questo peso, Franchi uno per 100 Kg.

2.° Per le conserve di carne in scatole, vasi di vetro od altri recipienti ermeticamente chiusi, come pure per le budella salate od essicate all'aria:

a) Invii da 1 a 1000 Kg., Franchi 0,25 per 25 Kg.;

b) Invii di peso superiore a 1000 Kg., Franchi 0,50 per 100 Kg.

Avv. OLINDO BARGOSS, responsabile

Forlì, Stabilimento Tipografico G. B. Croppi.

(merce franca in stazione)

Cereali e derivati

Fumento nuovo	al Q.le da L. 29,50 a L. 29,80
» »	» » —, — » —, —
Farina	» 30, — » 31, —
Fiore	» 37,35 » 37,50
Crusca	» 17, — » 18, —
Pane comune	» 35, — » 37, —
Pasta da minestra	» 40, — » 55, —
Granturco nostrano	» 21, — » 22, —
» estero	» 20,50 » 21, —
Risone	» 23, — » 29, —
Riso lavorato	» 33, — » 55, —
Orzolo	» 21, — » 22, —
Orzo da caffè	» 36, — » 37, —
Segala	» —, — » —, —
Avena nostrana	» 22, — » 23, —
» napoletana	» 24, — » 25, —

Legumi

Fagioli bianchi	al Q.le da L. 35, — a L. 36, —
» colorati	» 33, — » 34,50
Cece bianco	» 30, — » 31, —
» rosso	» 28, — » 29, —
Lenticchie	» 34, — » 35, —
Fave	» 25, — » 25,50
Milio	» 32, — » 33, —
Panico	» 34,50 » 36, —
Melica	» 14, — » 15, —
Lupini	» —, — » —, —
Cicerchia	» 22, — » 22,50
Coriandoli	» 60, — » 62, —
Veccia	» 24, — » 24,50

Semi

Trifoglio	al Q.le da L. 140, — a L. 170, —
Lupinella nostrana	» 155, — » 160, —
» estera	» 115, — » 120, —
Medica	» 90, — » 110, —
Sulla	» 300, — » 310, —
Fieno greco	» 23, — » 23,50
Canapa da semenza	» 66, — » 70, —
Seme di lino	» 45, — » 50, —
Semi di zucca	» 65, — » 70, —
Anici nostrani	» 95, — » 110, —

Foraggi

Fieno	al Q.le da L. 5,50 a L. 8, —
Paglia di grano	» 4, — » 5, —
» di riso	» 3, — » 4, —

Vini

Vino nero nostrano	al Q.le da L. 30, — a L. 60, —
» bianco	» 25, — » 40, —
» meridionale	» 50, — » 55, —

Frutta

Mele fresche	al Q.le da L. 25, — a L. 35, —
Agrumi	al mille » 16, — » 18, —
Fichi secchi	al Q.le » 28, — » 32, —
Castagne fresche	» —, — » —, —
» secche	» 30, — » 32, —
Farina di castagno	» 32, — » 35, —
Carubba	» 20, — » 22, —
Amandorle vestite	» —, — » —, —
Amandorle senza guscio	» 285, — » 290, —

Noci	al Q.le da L. 65, — a L. 75, —
Pomodori	» 30, — » 35, —
Conserva	al Kg. » —, — » —, —
Patate	al Q.le » 10, — » 12, —
Trifola bianca	al Kg. » 7, — » 8, —
» nera	» 5, — » 6, —

Latticini

Latte	al litro da L. —,20 a L. —,20
Burro	al Kg. » 2,80 » 3,15
Formaggio nostrano fresco	» 1,15 » 1,20
» secco	» 2,20 » 2,35
» parmigiano	» 2, — » 3, —
Mental Svizzero	» 2,35 » 2,45
» Nazion. (staz. part.)	» 2, — » 2,10

Carni

Pollame vivo	al Kg. da L. 1,55 a L. 1,70
» morto	» 2,20 » 2,30
Colombi	al paio » 1,80 » 1,90
Ova	al mille » 98, — » 100, —
Bovi	al Q.le » 190, — » 200, —
Vacche	» 180, — » 190, —
Vitelli di latte	» 120, — » 145, —
Suini da Kg. 150 a 200	» 120, — » 125, —
» oltre i 200 Kg.	» 125, — » 130, —
» peso morto	» 145, — » —, —
Lardo	» 145, — » 155, —

Salumi

Baccalà	al Q.le da L. 68, — a L. 80, —
Arringhe	al barile » 28, — » 32, —
Sardelle (al barile da Kg. 60)	» 25, — » 60, —
Tonno (in latte)	al Kg. » 2,25 » 2,60

Coloniali

Zucchero raffinato	al Q.le da L. 145, — a L. 143, —
Caffè Moca	» 365, — » 380, —
» Portorico	» 335, — » 340, —
» Sandomingo	» 310, — » 320, —
» Santos	» 310, — » 315, —

Miele

Miele torchiato	al Q.le da L. 80, — a L. 100, —
» centrifugato	» 110, — » 120, —
Cera vergine	» 300, — » 320, —

Oli, petroli, candele ecc.

Olio di olivo	al Q.le da L. 150, — a L. 230, —
» di lino	» 135, — » 140, —
Petrolio per cassa	» 10,50 » 13,50
Candele steariche	» 90, — » 103, —
Saponi da bucato	» 32, — » 70, —

Combustibili

Legna in ciocchi	al Q.le da L. 3,50 a L. 4,10
» in fascine	» 4,25 » 4,50
Carbone di legna	» 12, — » 12,50
» minerale	» 3,80 » 5, —
Coke	» 5,60 » 6, —

Seta e Canapa

Bozzolo tale e quale	al Kg. da L. 8,25 a L. 9,50
» depurato	» —, — » —, —
Canapa greggia	al qle » 120, — » 130, —
Lino	» —, — » —, —

BOLLETTINO

della

Camera di Commercio e Industria
IN FORLÌATTI DELLA CAMERA — MERCURIALI
NOTIZIE ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLE INDUSTRIE
SI PUBBLICA DUE VOLTE AL MESE

GLI ABBONAMENTI ED INSERZIONI

si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento Tipografico G. B. Croppi Via Nino Bixio N. 3.

ABBONAMENTO

Anno (anticipato)	L. 1,00
Semestre id.	» 0,50
Un numero separato	Cent. 05
Arretrato	» 10

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1, — per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4, — per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

Norme per la introduzione dalla Colonia Eritrea nel Regno
di carni congelate o refrigerate.

Il Ministero dell'interno, considerata la necessità che l'importazione nel Regno delle carni congelate o refrigerate, provenienti dalla Colonia Eritrea, sia disciplinata da norme dirette a prevenire i pericoli di introdurre nel territorio nazionale la peste bovina ed altre malattie infettive e diffuse nel bestiame, nonché a garantire la salubrità delle carni stesse, con la data del 19 gennaio 1912 ha emanato il seguente decreto:

Art. 1. — L'importazione nel Regno di carni congelate o refrigerate appartenenti ad animali di specie bovina od ovina, provenienti dalla Colonia Eritrea, è permessa sotto l'osservanza delle condizioni e delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — Gli animali destinati alla macellazione dovranno subire favorevolmente, nella località in cui saranno abbattuti, un periodo di osservazione di almeno 48 ore, dopo il quale, se riconosciuti sani dal veterinario incaricato di visitarli, verranno immediatamente macellati.

Art. 3. — Le stalle o recinti per la sosta e la osservazione del bestiame, nonché lo annesso stabilimento di mattazione, dovranno essere costruiti in località adatta ed in condizione

da non compromettere lo stato sanitario del bestiame del territorio circostante e dovranno, inoltre, essere situati ad una distanza dalla penisola di Abd-el-Kader sufficiente a garantire il parco quarentenario contro la diffusione eventuale della peste bovina.

Art. 4. — Il Governo della Colonia delegherà appositamente un veterinario responsabile e di sua fiducia per la visita in vita degli animali e per la ispezione delle loro carni dopo la macellazione, la quale dovrà avvenire solo nel locale adibito a tale scopo ed in presenza del veterinario stesso.

Art. 5. — La importazione di tali carni è consentita solo per capi interi, metà e quarti, esclusi i visceri.

Art. 6. — Le carni anzidette, subita favorevolmente la visita veterinaria, dovranno essere immediatamente marcate con speciale bollo in modo da evitare qualsiasi sostituzione e saranno scortate da un certificato, compilato secondo il modello allegato al presente decreto, sottoscritto dal veterinario delegato e vistato dalle competenti autorità.

Tale certificato, da staccarsi da apposito registro a matrice ed a serie numerata, potrà servire per partite di carni appartenenti ad animali della stessa specie e dirette alla stessa località.

Si distribuisce gratis a tutte le CAMERE di COMMERCIO Italiane nel Regno e all'estero, ai Consolati, Ministeri, ecc.